

ORDINANZA MUNICIPALE SUI CANI

del 30 aprile 2014

Il Municipio di Bissone

richiamati:

- la Legge cantonale sui cani del 19 febbraio 2008;
- il Regolamento di applicazione della legge cantonale sui cani dell'11 febbraio 2009;
- l'art. 122 ROC;
- gli artt. 106 lett. d), 107 cpv. 2 lett. b) e e), e 192 LOC
- gli artt. 23, 24, 25 e 44 RALOC;
- la Direttiva dell'Ufficio del veterinario cantonale concernente la riscossione della tassa sui cani del 18 aprile 2014;

ordina:

CAPITOLO I

Custodia

Art. 1 Campo di applicazione

La presente Ordinanza disciplina le responsabilità e il comportamento che i proprietari e i detentori di cani devono assumere nella custodia dei cani sul territorio giurisdizionale del Comune di Bissone.

Art. 2 Responsabilità

1. Il proprietario o il detentore sono chiamati a vigilare costantemente sull'animale e sono direttamente responsabili, in solido, dell'attuazione delle disposizioni federali e cantonali nell'ambito della specifica materia nonché delle presenti disposizioni.
2. Quale detentore s'intende colui che si occupa abitualmente o occasionalmente della gestione rispettivamente della custodia del cane.
3. È fatto obbligo ad ogni proprietario di stipulare una polizza assicurativa responsabilità civile per coprire eventuali danni causati dal suo cane, per un importo minimo di 3 milioni di franchi. In caso di affidamento abituale od occasionale dell'animale la copertura deve essere estesa anche al detentore.

Art. 3 Identificazione

1. I cani devono essere iscritti alla Banca Dati, conformemente alle prescrizioni federali (OFE), rispettivamente secondo le istruzioni dell'Ufficio del Veterinario cantonale, per la relativa identificazione ai sensi della Legge.
2. Allo scopo di garantire il loro riconoscimento, i cani devono essere muniti di microchip e della targhetta cantonale di riconoscimento.

Art. 4 Corsi

1. Ogni proprietario e detentore è tenuto a frequentare i corsi previsti conformemente alle disposizioni federali e cantonali.
2. Restano riservate le disposizioni riguardanti la detenzione di cani di razze soggette a restrizioni.

Art. 5 Autorizzazione

1. La detenzione di cani di razze sottoposte a restrizioni (compresi i relativi incroci) è soggetta a preventiva autorizzazione cantonale.
2. La richiesta deve essere indirizzata al Municipio, munita della necessaria documentazione.
3. L'autorizzazione è necessaria anche per il possesso di cuccioli di cani di cui all'art. 5 cpv. 1 della presente Ordinanza, anche se questi non vengono ceduti a terzi. La richiesta deve avvenire entro il quarto mese di vita.

4. Cani di provenienza da altri Cantoni o da altri Paesi a seguito di trasferimento del proprietario, sono da notificare immediatamente al Comune e sottostanno agli obblighi di Legge.

Art. 6
Struttura di detenzione

Il Municipio verifica la conformità della struttura per la detenzione del cane nei casi previsti dalla Legge, tramite propri funzionari o altri incaricati.

Art. 7
Cani pericolosi
Definizione e obblighi

1. Sono considerati cani pericolosi tutti i cani che evidenziano un comportamento aggressivo, in particolare quelli che hanno leso o minacciato di ledere l'integrità fisica di una persona o di altri animali.
Questi dovranno essere sempre tenuti al guinzaglio e muniti di museruola, tanto sull'area pubblica, quanto sull'area privata aperta al pubblico transito.
2. È fatto obbligo ai proprietari e detentori di annunciare al Municipio ogni comportamento del proprio cane che ne possa determinare la sua pericolosità.
3. In caso di segnalazione da parte di privati cittadini di cani presunti pericolosi, il Municipio procede ad un primo accertamento e se necessario all'adozione delle necessarie misure di polizia urgenti.
4. Tali situazioni, se accertate, saranno inoltre notificate dal Municipio all'Ufficio del Veterinario cantonale.

Art. 8
Fuga

1. Il proprietario e il detentore sono tenuti ad adottare tutte le precauzioni rispettivamente ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare la fuga del proprio animale.
2. La fuga dei cani dal domicilio del detentore o dal luogo ove sono custoditi, deve essere immediatamente segnalata agli organi di polizia cantonali e comunali.

Art. 9¹
Disposizioni generali

1. È assolutamente vietato lasciare vagare i cani incustoditi sulle pubbliche vie, piazze, areali scolastici, campi sportivi aperti o cintati e nei parchi e giardini pubblici. Riservati i disposti di cui all'art. 10 della presente Ordinanza, i cani di qualsiasi razza ed indole devono quindi essere tenuti costantemente al guinzaglio, in particolare nei luoghi frequentati dal pubblico o da altri animali. Il detentore è inoltre tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa sfuggirgli o nuocere alle persone o ad altri animali.
2. Il Municipio può proibire in ogni tempo l'accesso ai cani, anche se custoditi al guinzaglio, in determinate zone, strade, parchi o giardini pubblici mediante la posa di una corrispondente segnaletica.
3. I cani di razza soggetta a restrizione possono essere condotti soltanto individualmente.
4. Possono fare eccezione agli obblighi di cui ai capoversi precedenti i cani da protezione e conduzione del bestiame, i cani da soccorso, i cani degli organi della Polizia, delle Guardie di Confine, dell'Esercito, i cani da assistenza per disabili o da terapia (service dog) e quelli da caccia, durante l'impiego nel loro specifico ramo di utilità.

Art. 10
Aree di svago e di sfogo

1. Il Municipio può definire delle aree di svago riservate ai cani, debitamente delimitate o eventualmente recintate e adeguatamente segnalate al pubblico. All'interno delle stesse i cani potranno essere privi di guinzaglio. Il detentore è comunque tenuto ad adottare le precauzioni necessarie, in particolare tramite una costante sorveglianza, affinché l'animale non possa nuocere a persone o ad altri animali.
2. I detentori che frequentano aree in zone periferiche o in aperta campagna (aree di sfogo) hanno l'obbligo di esercitare una costante sorveglianza sui cani. Anche in queste zone il detentore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa nuocere o importunare altre persone o animali, in particolare attraverso una costante sorveglianza, il richiamo dello stesso e se necessario il guinzaglio.

Art. 11
Norme igienico-sanitarie

1. Il detentore è tenuto a raccogliere immediatamente e con i mezzi più appropriati (sacchetti di plastica, paletta ecc.), gli escrementi lasciati dal proprio cane sul suolo pubblico o aperto al pubblico transito, come pure nei prati o pascoli utilizzati a scopo agricolo. A tale scopo egli deve essere sempre in possesso del materiale necessario.
2. Laddove disponibili, si potrà far uso dei sacchetti messi a disposizione dal Comune mediante specifici distributori.
3. Gli escrementi, debitamente chiusi nei sacchetti, devono venir depositati nei contenitori espressamente previsti a tali scopi o, in mancanza degli stessi, nei contenitori di raccolta dei rifiuti.
4. Cani affetti da malattie trasmissibili a persone o ad altri animali non possono essere condotti su aree pubbliche o aperte al pubblico transito.

Art. 12
Quiete pubblica

I detentori di cani sono tenuti a prendere le necessarie misure al fine di evitare situazioni di disagio e reclami da parte del vicinato (rumore, ordine pubblico, ecc.). Restano riservate le disposizioni di Ordinanze specifiche.

Art. 13
Cani incustoditi

1. I cani non custoditi, il cui proprietario o detentore è sconosciuto o irreperibile, sono catturati e consegnati ad una Società di protezione degli animali riconosciuta o ad altri Enti con competenza analoga o delegata.
2. In caso di successiva reperibilità del proprietario o del detentore, le spese di recupero, trasporto e custodia sono poste a loro carico, riservato l'avvio della corrispondente procedura contravvenzionale.

Art. 14¹
Morte dell'animale

1. In caso di morte dell'animale dovranno essere rispettate le norme della Legge di applicazione all'Ordinanza federale concernente l'eliminazione dei rifiuti di origine animale (LAOERA). Il proprietario ha quindi l'obbligo di consegnare la carcassa dell'animale al Centro di raccolta regionale oppure ad un Centro di cremazione autorizzato.
2. La morte dell'animale deve inoltre essere annunciata dal proprietario alla Banca Dati entro 10 giorni dalla stessa.

CAPITOLO II

Tasse

Art. 15
Scopo

La tassa annuale sui cani viene prelevata a copertura dei costi causati dall'applicazione della Legge cantonale sui cani.

Art. 16
Assoggettamento
a) in generale

1. Sono assoggettati alla tassa annuale tutti i proprietari di cani domiciliati nel Comune. Nel caso il proprietario detenesse più cani, la tassa viene riscossa per ogni singolo cane detenuto.

Nei seguenti casi eccezionali, l'assoggettamento nasce o decade a partire dall'anno successivo:

- a) detentori di cani di età inferiore a 3 mesi;
- b) detentori di cani deceduti prima del 1° aprile;
- c) detentori entrati in possesso di un cane dopo il 30 settembre.

b) Nuovi cani nati o introdotti nel corso dell'anno

2. Con l'arrivo di nuovi detentori di cani nel Comune (trasferimento di domicilio), gli stessi sono assoggettati alla tassa annuale. Sono riservate le eccezioni dell'art. 16 cpv. 1 della presente Ordinanza. È pure riservata la facoltà del detentore di chiedere l'esenzione dalla tassa annuale, a seguito del pagamento della stessa in un altro Comune del Canton Ticino.

c) Cambiamento di domicilio del proprietario

3. In caso di cambiamento di domicilio in un altro Comune (partenza), la tassa annuale è dovuta una sola volta. Il proprietario dovrà pertanto chiedere l'esonero al nuovo Comune di domicilio del Canton Ticino, presentando la relativa ricevuta di pagamento.

d) Cambiamento di proprietà del cane

4. In caso di cambiamento di proprietà del cane, la tassa annuale è dovuta una sola volta. Il precedente proprietario rimane tuttavia responsabile in solido del pagamento della tassa per l'anno di cambiamento di proprietà.
Nel caso il nuovo proprietario fosse domiciliato in altro Comune, il precedente proprietario ha la facoltà di richiedere l'esonero del pagamento della tassa, a condizione che venga presentata la ricevuta di pagamento della stessa dal nuovo proprietario.

**Art. 17
Rimborso della tassa**

Il proprietario avente pagato la tassa annuale, può richiedere il rimborso della stessa al Municipio, solo se il suo cane è deceduto nei primi tre mesi dell'anno (gennaio-marzo).

**Art. 18
Esoneri dalla tassa**

1. I casi di esonero sono regolati dall'art. 16 cpv. 1 della presente Ordinanza.
2. Restano riservati altri casi di esonero previsti dalla legislazione cantonale in materia.

**Art. 19⁴
Ammontare delle tasse**

1. La tassa annuale sui cani è fissata in CHF 50.00.
2. Non sono ammesse riduzioni di tassa pro tempore.

**Art. 20
Riversamento della tassa**

Il Municipio è tenuto a versare al Cantone l'importo di CHF 25.00, per ogni tassa incassata.

**Art. 21
Fatturazione, scadenze**

1. La fatturazione della tassa annuale sui cani avviene di regola nel mese di febbraio di ogni anno.
2. Altre fatturazioni, previste nei casi dell'art. 16 della presente Ordinanza, avvengono di regola entro un mese dalla mutazione.

CAPITOLO III Disposizioni finali

**Art. 22
Delega e ricorsi**

1. Il Municipio ha la facoltà di delegare i compiti di esecuzione della presente Ordinanza ai servizi dell'amministrazione, tramite specifica Ordinanza municipale.
2. Contro le decisioni dei servizi dell'amministrazione può essere interposto reclamo al Municipio, nei termini stabiliti dalla Legge speciale.
3. Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso secondo i disposti della LOC.

**Art. 23²
Contravvenzioni**

1. Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con la multa fino ad un importo massimo di CHF 20'000.00.

Il Municipio punisce in particolare le infrazioni riguardanti:

- inadempimento degli obblighi di registrazione e di notifica (indirizzo, proprietà, morte, ecc.) nella Banca Dati;
- mancata frequenza ai corsi prescritti;
- la mancata identificazione del cane tramite microchip e medaglietta;
- il mancato obbligo di tenuta al guinzaglio;
- la fuga del cane;
- il mancato uso della museruola;
- la mancata raccolta degli escrementi;
- il disturbo della quiete;
- la non corretta gestione dei cani nelle aree di svago;
- l'accesso alle aree vietate.

2. L'importo minimo della multa per le infrazioni relativa alla mancata raccolta degli escrementi è di CHF 300.00.
3. Resta riservata l'applicazione dell'art. 23 cpv. 1 della presente Ordinanza. La procedura contravvenzionale è disciplinata dagli artt. 145 e seguenti della LOC.

4. Al contravventore non domiciliato in Svizzera, può essere richiesto un deposito cauzionale proporzionato alla gravità dei fatti o un'altra adeguata garanzia.

Art. 24
Diritto suppletorio

Per quanto non contemplato nella presente Ordinanza, si rinvia alle disposizioni di Legge federali e cantonali in materia.

Art. 25
Norma finale

La presente Ordinanza abroga e sostituisce l'Ordinanza municipale sulla custodia dei cani del 1° febbraio 2010 ed ogni altra disposizione contraria od incompatibile.

Art. 26
Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore con effetto immediato, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

Art. 27
Pubblicazione

La presente Ordinanza viene pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, durante il periodo dal 12 maggio 2014 al 12 giugno 2014.

Per il Municipio:

Il Vice Sindaco a.i.:

Il Vice Segretario:

Marco Taminelli

Ivan Monaco

Adottato dal Municipio di Bissone con risoluzione municipale no. 341/2014.

Note:

¹Art. 14 cpv. 2 modificato dal Municipio con RM 282/2016 pubblicata agli albi comunali dal 23.06.2016 al 24.08.2016.

²Art. 23 cpv. 1 modificato dal Municipio con RM 282/2016 pubblicata agli albi comunali dal 23.06.2016 al 24.08.2016.

³Art. 9 cpv. 4; modificato dal Municipio con RM 140/2022. Pubblicazione avvenuta dal 3 marzo 2022 al 4 aprile 2022. Entrata in vigore con effetto immediato.

⁴Art. 19 cpv. 1 modificato dal Municipio con RM 713/2024. Pubblicata avvenuta dal 27 novembre 2024 al 13 gennaio 2025. Entrata in vigore con effetto il 1° gennaio 2025.